



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>121</u> del Reg. Data: <u>3/7/2017</u>	Oggetto: Servizio pubblico della distribuzione del gas naturale - Ambito territoriale minimo denominato " Barletta-Andria-Trani" - Procedura di gara relativa all'ambito " Barletta-Andria-Trani". Individuazione del Comune di Andria quale stazione appaltante.
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 12,40, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE		x
CAPONE	Arch. Giovanni	ASSESSORE		x
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv. Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DI GIFICO	Avv. Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott. Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale dott. Leonardo Cuocci Martorano

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO PROPOSTO

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 142 del 18.4.1980 l'Amministrazione Comunale aggiudicò alla Società Italcogim Srl con sede in Milano l'appalto per la costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano sul territorio comunale;
- in data 29.10.1980 fu sottoscritta Convenzione Rep. n. 2689 tra il Comune di Trani e la Società aggiudicatrice, registrata a Trani il 10.12.1980 al n. 5208 Mod. I Vol. 173;
- con Deliberazione di G.C. n. 1432 del 21.07.1982 la Concessionaria Italcogim S.p.A. fu autorizzata a presentare alla Cassa per il Mezzogiorno la documentazione per la realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas metano;
- in data 25.02.1984 Rep. n. 2763 fu sottoscritta tra le parti l'integrazione alla precedente Convenzione Rep. 2689 del 29.10.1980;
- la scadenza della Concessione era stabilita al 26.9.2009;

Dato Atto che:

- con D.Lgs. 23/05/2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta) il Legislatore italiano ha inteso avviare un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, in particolare ai canoni fondamentali in tema di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- l'art. 14 del dl D. Lgs. 164/00 citato ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni, ed ha attribuito agli Enti Locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1/10/2007 n. 159 (introdotto in sede di conversione, dalla Legge 29/11/2007 n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas"* ed un secondo destinato a determinare *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio" nonché "misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;
- con Decreto Ministeriale del 19.01.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011 sono stati individuati e perimetrati gli Ambiti Territoriali Minimi per i quali occorre procedere alle gare per l'affidamento del servizio su base d'ambito ed il Comune di Trani è stato ricompreso nell'ambito n. 10 della Regione Puglia denominato "Barletta-Andria-Trani";
- con provvedimento ministeriale del 21 aprile 2011 sono state emanate disposizioni al fine di "governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6 dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 riguardanti in particolare garanzie occupazionali per il personale addetto alle gestioni del servizio distribuzione gas in via di esaurimento;
- con D.M. 12.11.2012 n. 226 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.01.2012) è stato emanato il *"Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222"*. Tale regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all'ambito per l'emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del valore di rimborso in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell'offerta, a cui la stazione appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomali e gli oneri, una tantum e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.

Preso atto che in virtù della normativa richiamata:

- il Comune di Trani appartiene all'ambito territoriale minimo denominato "Barletta-Andria-Trani" costituito dai seguenti Comuni:
 1. Andria;
 2. Barletta;
 3. Bisceglie
 4. Canosa di Puglia;
 5. Margherita di Savoia;
 6. Minervino Murge
 7. San Ferdinando di Puglia;
 8. Spinazzola;
 9. Trani;
 10. Trinitapoli
- il Comune designato quale capo-fila e stazione appaltante dell'ambito "Barletta-Andria-Trani" è stato individuato, in sede di Conferenza dei Sindaci del 4.9.2013, nel Comune Co-Capoluogo più popoloso dell'Ambito e quindi nel Comune di Andria;

Evidenziato che:

- l'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 93 del 28/06/2011 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate solo sulla base degli ambiti come definiti dai Decreti sopra richiamati, inibendo così ai Comuni di procedere all'effettuazione di gare su basi territoriali diverse da quelle d'ambito;
- conseguentemente, per effetto di quanto innanzi richiamato, il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla Società 2i Rete gas che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante a seguito di nuovo affidamento nell'ATEM "Barletta-Andria-Trani" a valle della gara d'ambito;

Considerato che:

- in questa situazione, a norma dell'art. 24 c.4 del D.Lgs. 1/6/2011 n. 93, sussiste ora l'obbligo di procedere alla gara per la concessione del servizio su base d'ambito territoriale minimo, definito dal D.M. 19.1/31.3/2011 come integrato dal D.M. 18.10/28.10/2011;
- è quindi opportuno procedere, in applicazione della normativa di settore, ad ogni iniziativa utile per avviare la procedura ad evidenza pubblica in conformità alla previsione degli ambiti come determinati dai decreti delegati sopra richiamati;
- il Comune di Andria è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto Comune capoluogo ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 226/2011 e ss.mm.ii.;
- ogni indugio avrebbe effetti negativi in termini di mancato introito di somme che possono essere acquisite da tutti i Comuni interessati, a valle del procedimento di gara per la nuova concessione del servizio. Infatti, con la cessazione del rapporto concessorio in atto, la quota di proprietà della rete di distribuzione spettante al Comune in virtù della valorizzazione dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gestore uscente, consentirà al Comune di ricevere la corrispondente quota di VRD (vincolo ai ricavi di distribuzione) determinata dall'AEEG in tariffa, attualmente incamerata dal gestore;
- l'Amministrazione inoltre potrà procedere ulteriori vantaggi, sia economici, sia attinenti al miglioramento e potenziamento del servizio sul territorio, nella predisposizione dei documenti di gara;

Rilevato inoltre che:

- a norma dell'art. 4 del D.L. 21/06/2013 n. 63, come convertito in Legge 9/8/2013 n. 98 i termini fissati per l'avvio del procedimento della gara d'ambito come determinati dal citato DM n. 226/2011 e ss.mm.ii. sono perentori;
- il mancato rispetto dei medesimi termini determina inottemperanza e l'applicazione della conseguente sanzione economica stabilita dalla legge nei confronti dei Comuni inadempienti con previsione di intervento sostitutivo della Regione e del MISE;
- che i nuovi termini fissati dal Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (GU n.49 del 28 febbraio 2017) "Proroga e definizione di termini", per gli Ambiti del 5° raggruppamento in cui è ricompreso l'ATEM "Barletta-Andria-Trani", sono i seguenti:
 - o Pubblicazione bando: 11-04-17;
 - o Intervento Regione: 11-ott-17;
 - o Intervento MISE: 11-dic-17;
- il DM 226/2011 all'articolo 8 prevede la copertura completa degli oneri relativi alla gara unica per ATEM, quale una tantum a carico del gestore subentrante, secondo criteri e limiti già definiti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas con Delibera 407/2012/R/gas dell'11.10.2012;
- l'art. 1 comma 16 quater, del D.L. 145/13 convertito in Legge n. 9/2014, ha introdotto una significativa agevolazione della procedura, ponendo a carico dei gestori uscenti l'obbligo di anticipare "alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara"

Ritenuto che:

- per effetto della disposizione legislativa sopra richiamata, il Comune di Andria, in qualità di Stazione appaltante e capofila dell'ATEM denominato "Barletta-Andria-Trani", ha titolo per richieste ai gestori del servizio di distribuzione del gas, titolari della concessioni in essere nell'Ambito, il pagamento, quale anticipazione come dovuta per legge e salvo rimborso a carico del concessionario subentrante a valle della procedura di gara del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come determinato in applicazione delle deliberazioni AEGG sopra richiamate;
- le disposizioni relative al corrispettivo una tantum di cui sopra dovranno essere registrate, a mente di quanto precisato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, nel parere di cui alla Deliberazione 17/1/2014 n. 23/PAR, in un capitolo di bilancio ad hoc;

Tutto quanto sopra premesso e precisato,

la Giunta Comunale

Visto l'art. 49 TUEL;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa reso dal Dirigente dell'Area LL.-PP. ai sensi dell'art. 49 TUEL;

A voti unanimi, resi in modo palese

DELIBERA

1. di **Approvare** la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui integralmente riportata;
2. di **Confermare** il diritto della Società 2i Rete Gas nella sua qualità di attuale affidatario del servizio di cui trattasi, a permanere nel rapporto in argomento sino al subingresso del gestore a seguito del perfezionamento del nuovo affidamento del servizio nell'Ambito territoriale "Barletta-Andria-Trani";
3. di **Avviare il procedimento** per la chiusura del rapporto in atto e per il nuovo affidamento del servizio mediante la gara d'ambito di cui in premessa;
4. di **Prendere Atto e Riconoscere** che la normativa statale di settore stabilisce per il Comune di Andria, nella qualità di Comune co-capoluogo con la maggiore popolazione, il ruolo ed il compito di stazione appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito ATEM "Barletta-Andria-Trani", ruolo che è stato approvato nella riunione tenutasi tra i Sindaci dei 10 Comuni costituenti l'ATEM in data 4.9.2013 e di cui al relativo verbale in copia allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
5. di **Delegare** al capofila le attività di reperimento presso il gestore uscente informazioni necessarie ed utili per la predisposizione dei documenti di gara, come previsto dall'art. 2 comma 6 del DM n. 226 di cui in premessa;
6. di **Demandare** al competente Responsabile dell'Area LL.PP. gli adempimenti necessari per l'attuazione degli indirizzi e delle disposizioni di cui sopra;
7. di **Riservare** alle determinazioni del Consiglio Comunale di deliberare sulla Concessione del servizio di distribuzione del gas, successivamente allo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative preparatorie come previste dalla normativa richiamata in premessa;
8. di **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art 134 D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

V.
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott. Leonardo Cuccini Martorano



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 1868 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: - 7 LUG 2017 al 22 LUG 2017
 è affissa all'albo Pretorio dal _____ al _____ per
 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
 col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 7 LUG 2017



^{vies}
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
 (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 7 LUG 2017



^{vies}
IL SEGRETARIO GENERALE